

## COMUNE DI AREZZO

### AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA DENOMINAZIONE DELL'AUDITORIUM PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI AREZZO MEDIANTE CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLE FORME DELL'ASTA PUBBLICA CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA PIÙ ALTA DETERMINATA SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AVVISO

**Premesso** che il Comune di Arezzo è proprietario della Sala Auditorium ubicata presso il Centro Congressi in via Spallanzani e ne ha affidato la gestione alla Fondazione Guido d'Arezzo con delibera di Giunta Comunale n. 306 del 3.11.2020;

**Premesso** che l'Auditorium è una struttura di rilevanza sovracomunale con una capienza di 912 posti, divisibile in due sale da 444 e 298 posti, utilizzabile come Sala congressi e Auditorium per musica lirica, sinfonica e da camera, nonché per eventi ed iniziative culturali, ludico-ricreative, convegnistiche, congressistiche e di spettacolo;

**Dato atto** che l'Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Fondazione Guido d'Arezzo intende rilanciare l'utilizzo dell'Auditorium in modo che eventi a rilevanza anche comunale possano contare su una rinnovata sede di grande fascino e di altrettanta elevata visibilità;

**Dato atto** in particolare che l'Auditorium sarà la sede deputata alle occasioni concertistiche di massimo livello e che la stagione sinfonica 2021-2022 verrà inaugurata il 25 novembre dall'Orchestra e dal Coro del Maggio Musicale Fiorentino, diretti dal Maestro Zubin Mehta, con un concerto lirico di grandissima rilevanza: "La Creazione" di J.S. Haydn.

**Visto** l'art. 43 della L. 27/12/1997 n. 449 che prevede, al comma 1 la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati;

**Visto** l'art. 119 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 19 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

**Considerato** opportuno, nell'ambito di questa rinnovata vita e attrattività dell'importante struttura, procedere con un'importante intitolazione ed al contempo di reperire risorse da destinare alla promozione della cultura e al sostegno delle spese di gestione dell'Auditorium;

**Considerato** che la visibilità sarà garantita allo *sponsor* da idonea cartellonistica esterna ed interna da definire in accordo con il Comune, unitamente alla visibilità intrinseca che deriva dal riferimento localizzativo di ciascun evento programmato nell'Auditorium;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 16.11.2021 che ha approvato lo schema del seguente avviso;

è indetta, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di uno sponsor per l'Auditorium del Centro Congressi di Arezzo per il periodo dalla data di stipula del contratto per tre anni.

#### **art. 1 OGGETTO**

Il Comune di Arezzo, allo scopo di reperire risorse da destinare alla programmazione delle attività culturali e alla copertura dei costi di gestione dell'Auditorium del Centro Congressi di Arezzo

ubicato in via Spallanzani, intende ricercare uno sponsor che voglia attribuire alla struttura il proprio nome in abbinamento alla parola "Auditorium", "Pala" o Hall, seguita o preceduta, per la durata di anni tre dalla data di stipula del contratto.

La struttura oggetto della sponsorizzazione come illustrato in premessa, sarà adibita allo svolgimento di attività culturali, ludico-ricreative, convegnistiche, congressistiche e di spettacolo.

#### **art. 2 DURATA**

Il contratto avrà durata dalla data di stipula del medesimo per tre anni.

#### **art. 3 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo annuale a carico dello sponsor è fissato per un importo a base d'asta di 50.000,00 euro (cinquantamila/00) oltre I.V.A., importo sul quale dovranno essere presentate offerte al rialzo.

Il primo importo del corrispettivo annuale deve essere versato al Comune all'atto della stipula del contratto.

I successivi corrispettivi annuali devono essere versati al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata del contratto.

#### **art. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti privati, associazioni e/o organismi pubblici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per contrattare con la Pubblica Amministrazione, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D. Leg. N. 50/2016 e s.m.

#### **art. 5 - OBBLIGHI/DIRITTI DELLO SPONSOR**

Il contratto di sponsorizzazione prevede che lo sponsor:

- debba inserire a proprie spese all'interno ed all'esterno il nome nel rispetto delle norme sotto indicate e concordando con il Comune, Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. ed il gestore dell'impianto (Fondazione Guido d'Arezzo) il numero degli impianti e le modalità sia di esposizione che di posizionamento.

Le insegne/cartelli dovranno essere posizionate in modo da non recare pregiudizi sia alle strutture che al decoro dell'impianto e nel rispetto dei Regolamenti e delle normative vigenti. Per la loro installazione dovrà essere richiesta l'autorizzazione al competente Servizio comunale; sono a carico dello sponsor gli oneri economici per la realizzazione, l'installazione e l'illuminazione delle insegne/cartelli, per l'esposizione pubblicitaria delle insegne/cartelli (canone unico patrimoniale), nonché a fine contratto la rimozione degli stessi;

- debba installare, a propria cura e spese, previa autorizzazione dei competenti servizi tecnici comunali, la segnaletica direzionale relativa alla struttura già esistente sul territorio;

- possa installare presso gli ingressi dell'impianto, a proprie spese, una targa con la nuova denominazione, in materiale plastico o metallico, le cui dimensioni e posizione dovranno essere concordate con il Comune, Arezzo Fiere e Congressi spa ed il gestore (Fondazione Guido d'Arezzo);

- possa utilizzare denominazione e logo sulla carta intestata e sulle locandine di tutte le iniziative promosse dal Comune e dal gestore (Fondazione Guido d'Arezzo) nell'Auditorium;

- possa utilizzare, ogni anno, gratuitamente in accordo con il gestore dell'impianto, sulla base delle disponibilità, l'Auditorium per organizzare un proprio evento della durata massima di due giorni.

#### **art. 6 - CONDIZIONI**

Lo sponsor deve effettuare, a propria cura e spese, la realizzazione, l'installazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria delle insegne, dei cartelli, dei supporti e delle strutture necessarie per veicolare la propria immagine, provvedendo ad adempiere alle vigenti norme di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e del patrimonio comunale.

Nelle spese a carico dello sponsor sono compresi anche i costi per l'illuminazione delle insegne se

luminose, per l'esposizione pubblicitaria (canone patrimoniale) se dovuti, nonché a fine contratto i costi per la rimozione delle stesse.

Lo sponsor non può cedere il contratto di sponsorizzazione, senza preventiva autorizzazione del competente servizio comunale. La cessione si configura anche nei seguenti casi:

- quando lo sponsor venga incorporato in altra azienda;
- nel caso in cui intervenga una cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- in tutti gli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Lo sponsor non potrà utilizzare il logo del Comune di Arezzo senza il consenso di questi.

Nel caso di gravi motivi il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto di sponsorizzazione.

Costituiscono gravi motivi di inadempienza le sotto indicate ipotesi:

- insolvenza o fallimento dello sponsor o suoi aventi causa;
- gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti;
- mancato o ritardato pagamento del corrispettivo annuale del contratto di sponsorizzazione;
- variazione del nome oggetto di sponsorizzazione senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Il contratto di sponsorizzazione può essere risolto dal Comune per i motivi suddetti senza che lo sponsor abbia diritto ad alcun risarcimento ed avviene secondo la procedura di seguito indicata: formalizzazione mediante invio di una contestazione degli addebiti, indicando espressamente che tale procedimento può portare alla risoluzione del contratto di sponsorizzazione e fissando contestualmente un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale lo sponsor può presentare le proprie deduzioni; qualora le giustificazioni dello sponsor non vengano ritenute soddisfacenti, il Comune dispone motivatamente la risoluzione del rapporto, facendo salvo ogni diritto ad ulteriori azioni.

Il Comune può revocare il contratto di servizio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, in particolare per l'eventuale mancato ripristino dello stato iniziale dell'Auditorium, lo sponsor costituisce prima della stipula del contratto una cauzione pari all'importo di una annualità di contratto. La cauzione può essere costituita, mediante fidejussione bancaria presso primario istituto di credito (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o mediante polizza fidejussoria presso primaria compagnia assicurativa. Non sono accettate fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) o polizze fidejussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo in carico al Comune.

In caso di accertati inadempimenti, previa contestazione scritta, il Comune ha diritto di escutere a prima richiesta, tutto o in parte, la cauzione. Lo sponsor si impegna a reintegrare la cauzione dell'importo originario, ogni volta che la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte del Comune.

Si precisa che la mancata costituzione del deposito cauzionale prima della stipula del contratto di sponsorizzazione determina la decadenza dell'affidamento. Detta cauzione viene svincolata al termine del rapporto negoziale e solo dopo aver ripristinato lo stato iniziale dell'Auditorium mediante la rimozione di tutti i cartelli pubblicitari installati

#### **art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE**

I soggetti interessati potranno scaricare il presente avviso ed i relativi allegati dal sito internet del Comune: [https://www.comune.arezzo.it/bandi\\_di\\_gara](https://www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara)

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 17.12.2021**, a pena di esclusione dalla gara, apposito plico chiuso firmato sui lembi riportante la scritta: "Proposta

per la sponsorizzazione dell' "Auditorium del Centro Congressi di Arezzo" indirizzata a Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo – P.zza Amintore Fanfani n. 1 – 52100 Arezzo (AR).

Il recapito del plico entro il termine sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente.

Non sono prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengono all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera seguendo il fac-simile Allegato A) successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dello sponsor o da persona abilitata ad impegnarlo validamente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e a norma dell'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante:

- a) le generalità e la ragione sociale del richiedente;
- b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- c) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- d) l'inesistenza di situazioni interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole e limitativa della capacità contrattuale;
- e) l'accettazione di tutte le condizioni previste nel presente bando;
- f) l'assunzione di tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti alla sponsorizzazione e alle relative autorizzazioni.

La sottoscrizione delle citate dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione, a condizione che alla stessa venga allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 25/12/2000.

2) Il plico A di formato più piccolo, chiuso e firmato sui lembi di chiusura, recante esteriormente la dicitura "Offerta economica per la proposta di sponsorizzazione dell' "Auditorium del Centro Congressi di Arezzo", contenente l'offerta economica redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato B), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante. L'offerta deve essere redatta sia in lettere che cifre, senza riserve e condizioni, pena la nullità e deve essere espressa in percentuale di rialzo rispetto all'offerta posta a base d'asta che è fissata in 50.000,00 euro (cinquantamila/00) annui I.V.A. esclusa. L'offerta economica deve essere redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. Il concorrente verrà escluso in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta economica.

3) Un foglio riportante la riproduzione grafica del logo risultante dall'attribuzione del nome dello sponsor alla parola "Hall", "Pala" o "Auditorium".

Richieste di informazioni e chiarimenti devono pervenire da parte degli interessati all'indirizzo PEC (comune.arezzo@postacert.toscana.it) tramite specifica nota a mezzo PEC **entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2021**. Le risposte ai chiarimenti sono comunicate almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Gli interessati possono concordare con la Fondazione Guido d'Arezzo un sopralluogo tecnico presso l' "Auditorium"; in tal caso devono inoltrare - **entro le ore 12.00 del giorno 07.12.2021** - apposita richiesta scritta a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC [fondazioneguidodarezzo@pec.it](mailto:fondazioneguidodarezzo@pec.it)) completa del recapito telefonico al quale desiderano essere contattati per l'assunzione degli accordi necessari.

Il Comune si riserva di chiedere ai soggetti offerenti precisazioni ed informazioni integrative e si riserva, insindacabilmente, di non accettare proposte che:

- possano dar luogo ad un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- possano arrecare un pregiudizio o un danno all'immagine o alle iniziative del Comune;
- siano inaccettabili per motivi di opportunità generale;
- contengano un messaggio di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicizzino, in via diretta o indiretta, la produzione e/o distribuzione di tabacco, gioco d'azzardo e gioco con apparecchi con vincite di denaro, prodotti superalcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

- contengano messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

#### **art. 8- PROCEDURA DI GARA**

Il corrispettivo annuo a carico dello sponsor sul quale dovranno essere presentate offerte al rialzo è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) I.V.A. esclusa.

Si precisa che la percentuale di rialzo offerta deve essere indicata in cifre e in lettere con l'avvertenza che, in caso di discordanza, l'Amministrazione considererà valida la percentuale espressa in lettere.

L'offerta è vincolante per un periodo di sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

L'apertura dei plichi avverrà in data **20.12.2021 alle ore 10.00** presso la sede della Segreteria Generale del Comune di Arezzo in Piazza Libertà n. 1 – Arezzo (AR).

A partecipare alla seduta di gara pubblica sono ammessi tutti gli offerenti. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente lo sponsor, ossia i legali rappresentanti o procuratori dello sponsor.

Le proposte saranno valutate da una idonea Commissione giudicatrice e l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente migliore, cioè quella coincidente con il massimo rialzo percentuale sull'importo a base di gara.

Non saranno prese in considerazione offerte economiche inferiori o uguali all'importo posto a base di gara.

Sarà formata in base al criterio dell'offerta più alta apposta graduatoria.

In caso di parità fra due o più offerte si procederà a sorteggio.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore al corrispettivo annuo minimo fissato.

L'aggiudicazione è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

La nuova denominazione dell'Auditorium dovrà essere approvata dalla Giunta comunale.

Successivamente ad avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta comunale di approvazione della nuova denominazione e alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella proposta di sponsorizzazione e richiesti dal presente avviso il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare contratto entro il termine che sarà stabilito e comunicato dal Comune; tutte le spese contrattuali (bollo, registro e diritti di segreteria) sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Il Comune fatturerà allo sponsor l'importo del primo anno entro 5 giorni dalla stipula del contratto e il soggetto aggiudicatario avrà tempo 30 giorni per il pagamento. L'I.V.A. sarà regolata secondo le norme del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia per quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m..

#### **art. 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che Comune di Arezzo con sede in Piazza Libertà n. 1 Arezzo, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall' Interessato per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Arezzo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Al presente avviso viene allegata l'informativa (allegato C).

#### **art. 10 - LEGGE APPLICABILE, DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Il contratto di sponsorizzazione è regolato dalla legge italiana. Per gli effetti e per tutte le

conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune e la controparte eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

In caso di contestazione nell'interpretazione e nell'applicazione del contratto il foro competente è quello di Arezzo.

**art. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile unico del procedimento: Segretario Generale Avv. Alfonso Pisacane – tel. 0575377825 – e-mail [segretariogenerale@comune.arezzo.it](mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it) – PEC: [comune.arezzo@postacert.toscana.it](mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it)